

NOTIZIARIO

n.

15

2025

COLLEGATO LAVORO – I CHIARIMENTI DELL'INL
Riepilogo dei chiarimenti operativi

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI
Riepilogo delle novità

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025
Riepilogo delle novità

NOTIZIE FLASH**PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: QUANDO SI DECADE**

La [Risposta n. 86/2025 dell' Agenzia delle Entrate](#) chiarisce che si perde l'agevolazione per la Piccola Proprietà Contadina se il terreno viene **venduto entro 5 anni**, anche se l'acquirente è un altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. L'unica eccezione ammessa dalla norma è la vendita (o concessione in godimento) a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado, che svolgano attività agricola. Le agevolazioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

CODICI ATECO 2025: ISTRUZIONI DELLE ENTRATE

Con la Risoluzione n. 24 dell'8 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per i nuovi codici ATECO in vigore dal 1° aprile. In particolare:

1. l'Agenzia delle Entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi,
2. i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. Per la verifica devono consultare la sezione "Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica",
3. Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate,
4. Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: SPESA MAX PER 2 IMMOBILI CON CARRABILE COMUNE

Con la [Risposta n 89 del 7 aprile](#), l'Agenzia delle Entrate chiarisce la spettanza del bonus barriere architettoniche per un immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236».

Considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il **limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro** (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6).

COLLEGATO LAVORO - I CHIARIMENTI DELL'INL

Il “**Collegato Lavoro**” in vigore dallo scorso 12.01.2025, contiene una serie di **novità**. I necessari **chiarimenti operativi** sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (**INL**), e sono qui riepilogati.

COLLEGATO LAVORO: I CHIARIMENTI DELL'INL					
PREMESSA	<p>La Legge 203/2024¹ cd. “Collegato Lavoro” contiene una serie di novità in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ salute e sicurezza sul lavoro; ◆ sospensione della cassa integrazione; ◆ periodo di prova; ◆ lavoro stagionale; ◆ smart-working; ◆ dimissioni per fatti concludenti. <p>I necessari chiarimenti operativi per l'applicazione delle disposizioni normative sono stati forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con le Note n. 9740 del 30.12.2024 e n. 579 del 22.01.2025.</p>				
LE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	<p>La sorveglianza sanitaria² si identifica nell'insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria si traduce quindi in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l'idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti.</p> <p>La sorveglianza si rivolge ai lavoratori esposti a:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>agenti fisici (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>agenti biologici</td> </tr> </tbody> </table>	1)	agenti fisici (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)	2)	agenti biologici
1)	agenti fisici (ad esempio rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche)				
2)	agenti biologici				

¹ “Disposizioni in materia di lavoro” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2024.

² disciplinata dal D.Lgs 81/2008 contenente il “Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

3)	agenti chimici pericolosi per la salute
----	--

4)	amianto
----	----------------

Sono **inoltre interessati** dalla sorveglianza sanitaria gli **addetti** a:

1)	Videoterminali
----	-----------------------

2)	lavoro notturno
----	------------------------

3)	movimentazione manuale dei carichi
----	--

4)	apparecchi di sollevamento e guida di macchine per movimentazione terra e merci
----	--

Tali visite in particolare, a seconda dei casi:

- ◆ hanno carattere **preventivo** e, a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, avvengono **anche in fase preassuntiva** così da valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione;
- ◆ sono **periodiche**, per controllare lo stato di salute e confermare l'idoneità alla mansione;
- ◆ hanno luogo su **richiesta** del **dipendente**, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;
- ◆ avvengono in occasione di un **cambio di mansione**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- ◆ sono **precedenti** alla **ripresa** del **lavoro** a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, **qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l'idoneità alla mansione**;
- ◆ si verificano all'atto della **cessazione del rapporto** se trattasi di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute ovvero iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni ovvero a sostanze tossiche per la riproduzione.

Con riferimento alle visite mediche disposte alla **ripresa del lavoro** la Legge 203/2024 dispone che, qualora il **medico non ritenga necessario procedere**

	<p>alla visita, lo stesso è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.</p> <p>Inoltre, il medico competente, nella prescrizione di esami clinici/biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.</p>
<p>SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE</p>	<p>Il Collegato Lavoro modifica anche la normativa in materia di compatibilità della Cassa Integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa³. Nello specifico il nuovo articolo 8 prescrive che il lavoratore:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.</i></p> </div> <p>Il dipendente decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS circa lo svolgimento della prestazione lavorativa.</p>
<p>LAVORO STAGIONALE</p>	<p>Il Collegato Lavoro, fornisce un'interpretazione autentica e indica che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963, le attività organizzate:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore.</i></p> </div> <p>del Collegato Lavoro:</p>

³ di cui all'art. 8 del D.Lgs 148/2015.

stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015"

L'**esonero** dal **versamento** del **contributo** **addizionale** riguarda **esclusivamente**, dal 1° gennaio 2016, le **sole ipotesi** di **lavoratori assunti a termine** per lo **svolgimento** delle **attività stagionali**⁴.

Al **contrario**, per i **lavoratori** a termine assunti nell'ambito di **attività**:

- ◆ **diverse** da quelle contemplate dal D.P.R. numero 1525/1963;
- ◆ **ancorché** definite "**stagionali**" ai sensi dell'art. 11 del Collegato Lavoro;

è **comunque dovuto** il **contributo addizionale NASpi** e l'aumento del medesimo nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Il **contratto a termine** comporta per l'azienda un **carico contributivo ulteriore**, rappresentato per l'appunto dall'**applicazione** di un **contributo addizionale** (a carico azienda) da versare all'INPS con modello F24, insieme agli **altri contributi a carico del datore di lavoro** e ai contributi **carico dipendente trattenuti** in busta paga.

Il **contributo** in parola è **pari all'1,40%** della **retribuzione imponibile** ai fini previdenziali ed assistenziali del dipendente a termine; per **ciascun rinnovo** del contratto a tempo determinato (riassunzione) il citato **contributo aumenta** dello **0,50%**.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA

L'art. 13 della Legge 203/2024 **in materia di durata massima del periodo di prova**, dispone che, nell'ambito dei **rapporti a termine**, il **periodo di prova** è stabilito in misura **proporzionale**:

- ◆ alla **durata** del **contratto**,
- ◆ alle **mansioni** da svolgere in relazione alla **natura** dell'**impiego**.

Il Collegato Lavoro introduce, dopo il primo periodo, il seguente testo:

⁴ definite dallo stesso D.P.R. 1525/1963.

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita **in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario** a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la **durata** della **prova non** può essere:

1)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, ◆ per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i 6 mesi
2)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni, ◆ per i rapporti di lavoro aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi

Nelle ipotesi di **rinnovo** del **contratto di lavoro**⁵ per lo svolgimento delle stesse mansioni, **il rapporto non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.**

L'art. 7, comma 1 del D.Lgs 104/2022 prevede, per la **generalità** dei **contratti di lavoro**, che nei casi in cui è previsto il **periodo di prova** questo **non** può essere **superiore a 6 mesi**, **salva la durata inferiore** prevista dalle disposizioni dei **contratti collettivi**. Il comma 3 dell'art. 7 dispone che, in caso di **sopravvenienza** di **eventi** quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori il **periodo di prova** è **prolungato** in misura corrispondente alla **durata dell'assenza**.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI LAVORO AGILE

La Legge 81/2017, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il **lavoro agile** quale **modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato** stabilita mediante **accordo tra le parti**:

- ◆ anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
- ◆ senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- ◆ con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La **prestazione lavorativa** viene eseguita in **parte** all'interno di **locali aziendali** e in **parte** all'esterno **senza** una **postazione fissa**, entro i soli **limiti** di

⁵ terzo periodo del comma 2 dell'art. 7, non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro.

	<p>durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p> <p>Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (portale "servizi.lavoro.gov.it"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i nominativi dei dipendenti in lavoro agile; ◆ la data di inizio/cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. <p>A seguito di quanto disposto dal Collegato Lavoro dal 12.01.2025, la comunicazione telematica dev'essere trasmessa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.</p>
<p>DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI</p>	<p>In deroga alla disciplina ordinaria in materia di dimissioni telematiche, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, ◆ in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, <p>il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>Il rapporto di lavoro nelle ipotesi in parola si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista in materia di formalizzazione delle dimissioni (grazie alla presentazione del modello telematico disponibile sulla piattaforma "servizi.lavoro.gov.it").</p> <p>Le disposizioni in materia di dimissioni per fatti concludenti non operano se il lavoratore dimostra l'impossibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per causa di forza maggiore, ◆ per fatto imputabile al datore di lavoro, <p>di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.</p> <p>La successiva Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 579 del 22.01.2025 fornisce le prime indicazioni operative. La comunicazione alla sede</p>

territoriale dell'Ispettorato:

- a) dev'essere **effettuata solo** laddove il datore di lavoro **intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro,**
- b) deve **avvenire preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede,** riportando tutte le informazioni "a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza"



Allegato alla Nota INL numero 579/2025 **è disponibile un modello di comunicazione volto a uniformare le segnalazioni dei datori di lavoro.**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI

Con **provvedimento** dell'Agenda delle Entrate, sono state riportate le **modalità** per la **predisposizione** e la presentazione delle **istanze di rettifica** dei **dati catastali** tramite l'apposito servizio, che sarà messo in **funzione dalla data** che verrà resa nota sul **sito internet** dell'Agenda delle Entrate. Nel frattempo, in questa scheda riepiloghiamo la novità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA RETTIFICA DEI DATI CATASTALI			
PREMESSA	<p>Tramite il c.d. "Decreto Adempimenti"⁶ sono state introdotte norme per ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente, tramite l'incremento dei servizi digitali esistenti e la creazione di nuovi, per ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali.</p> <p>Con il provvedimento n. 161919 del 02.04.2025 sono state riportate le modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite l'apposito servizio "<i>Istanza rettifica dati catastali</i>".</p> <p>Tale servizio è reso disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenda delle Entrate ed è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ accessibile ai soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto della richiesta (direttamente o mediante delegati); ◆ utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati. <p>Nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenda delle Entrate sarà resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.</p>		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RETTIFICA DEI DATI CATASTALI	<p>Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio in commento e osservando una delle seguenti modalità alternative:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px; vertical-align: top;">a)</td> <td>direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all'area riservata</td> </tr> </table>	a)	direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all'area riservata
a)	direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all'area riservata		

⁶ [D.Lgs n. 1/2024](#), emanato sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera i) della Legge 111/2023 (di delega per la riforma fiscale) al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

	<p>da un soggetto che l'interessato ha delegato⁷ alla trasmissione dell'istanza di rettifica dei dati catastali. In tal caso il delegato, dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata, trasmette l'istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione, entrambi documenti:</p> <p>b)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sottoscritti digitalmente dal delegante, ◆ in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. <p>Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo di 5 anni</p> <p>Le istanze di rettifica dei dati catastali sono acquisite ed esaminate dall'Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agazia delle Entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della richiesta.</p> <p> È comunque possibile presentare le istanze di rettifica dei dati catastali attraverso le consuete modalità e, dunque, su supporto cartaceo, a mezzo posta elettronica o PEC.</p>
<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p>	<p>L'imposta di bollo, quando dovuta, è calcolata dallo stesso servizio in questione, ed il pagamento avviene utilizzando l'apposita piattaforma.</p>
<p>RICEVUTE RILASCIATE DAL SERVIZIO</p>	<p>L'Agazia delle Entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio online:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'avvenuta ricezione, il controllo e l'accettazione dei file contenenti i dati delle istanze di rettifica dei dati catastali per i quali si richiede la registrazione, ◆ la regolarità della richiesta presentata, ◆ l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo se dovuta.

⁷ con le modalità previste dal [provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate n. 332731 del 22.09.2023](#)

	<p>Le ricevute non sono prodotte se il file non è acquisito per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche, in questo caso nell'area riservata compare un messaggio che comunica lo scarto dell'intero file.</p>
PERIODO TRANSITORIO	<p>Il servizio di correzione dei dati catastali online "Contact Center" continuerà a essere disponibile fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico comunicato pubblicato sul sito dell' Agenzia delle entrate.</p>

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello 730/2025** per il **periodo d'imposta 2024**, che presenta diverse **novità**, riepilogate in questa scheda.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025	
AMPLIAMENTO PLATEA 730	<p>Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2025, allineandosi alle novità normative introdotte dal c.d. "Decreto Adempimenti"⁸, hanno previsto che l'utilizzo del modello 730 sia possibile anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (quadro M, non più a quadro D) ◆ plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
QUADRO A REDDITO DEI TERRENI	<p>Nel quadro A, dedicato ai redditi dei terreni, vengono recepite le novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ introdotte ai fini della determinazione del reddito dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), ◆ in materia di determinazione del reddito dominicale e agrario in caso di produzione di vegetali mediante l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, di cui alla lett. b-bis), art. 32, comma 2, TUIR. <p>In particolare, i redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 0% fino a euro 10.000; ◆ 50% oltre euro 10.000 e fino a euro 15.000; ◆ 100% oltre euro 15.000. <p>Viene, inoltre, introdotto il codice "11" che il socio di società semplice dovrà indicare nella colonna 2 "Titolo", righe da A1 a A6, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla</p>

⁸ D.Lgs. n. 1/2024.

	<p>società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli e professionali.</p>
<p>QUADRO B REDDITO DEI FABBRICATI</p>	<p>Il quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, recepisce le novità intervenute in materia di redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in particolare per quanto concerne l'assoggettamento alla cedolare secca con aliquote differenziate e l'attribuzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) da parte del Ministero del Turismo.</p> <p>La Legge di Bilancio 2024 ha disposto, a partire dall'anno di imposta 2024, l'innalzamento dal 21% al 26% dell'aliquota per il secondo/terzo/quarto immobile destinato alla locazione breve con opzione per la cedolare secca, per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Al fine di recepire le novità normative, sono stati introdotti tre nuovi codici da indicare nella sezione I, colonna 11 "Cedolare secca", righe da B1 a B6:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice "1" nel caso di locazione ordinaria; ◆ codice "2" nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione 21%; ◆ codice "3" nel caso di locazione breve (contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve) con tassazione al 26%. <p>Nella Sezione II - rigo B11, colonna 4 ("Serie"): è stato aggiunto il codice "3X", utilizzato in caso di registrazione telematica del contratto di comodato tramite il modello RAP.</p> <p>Infine, nella Sezione III - CODICE CIN trova spazio la novità introdotta dall'art. 13-ter, DL 145/2023 che ha previsto l'obbligo del CIN ove l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche o alla "locazione breve".</p>

<p>QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</p>	<p>Nel quadro C è recepito il nuovo regime agevolativo introdotto dall'art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, a partire dall'anno d'imposta 2024, in favore dei lavoratori impatriati che, dal 01.01.2024, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia⁹.</p> <p>Nella Casella "Casi particolari" sono stati aggiunti i seguenti codici:</p> <table border="1" data-bbox="470 656 1396 1137"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>CASISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, nel rispetto di determinate condizioni, un'indennità per un importo pari a euro 100, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo¹⁰.</p>	CODICE	CASISTICA	16	se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00	17	se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore
CODICE	CASISTICA						
16	se si fruisce del nuovo regime ex D.Lgs 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 50% del suo ammontare entro il limite annuo di euro 600.00						
17	se si fruisce del nuovo regime ex D.lgs. 209/2023 dal periodo d'imposta 2024 dove concorre il reddito (da lavoro dipendente/assimilato) per il 40% del suo ammontare, entro il limite annuo di euro 600.000. È il caso di presenza di almeno un figlio minore						
<p>QUADRO D – ALTRI REDDITI</p>	<p>A seguito dell'introduzione del nuovo quadro M nel modello 730/2025, nel Quadro D è mutata la denominazione del quadro in "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)" e sono stati eliminati i righi D6 e D7, sezione II.</p> <p>Tra le novità relativamente ai redditi di capitale, indicati nei righi D1 e D2, si segnala che, a partire dall'anno d'imposta 2024:</p>						

⁹ a condizione che essi si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di cinque anni; non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento; prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, di cui al D.Lgs. n. 108/2012 e al D.Lgs. n. 206/2007

¹⁰ art. 2-bis del D.L. 113/2024.

- ◆ gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,
- ◆ gli utili e gli altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato ed i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,

per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello, **non devono più essere indicati nella sezione V** del Quadro RM del modello REDDITI PF, in quanto sostituito dal nuovo Quadro M del modello 730/2025.

Nel **rigo D3**, relativo ai **redditi derivanti da attività di lavoro autonomo**, è recepita la riforma della disciplina del lavoro sportivo¹¹. In particolare, nella **colonna 1 "Tipo di reddito"** vengono indicati i **redditi erogati fino al 30.07.2024** con i seguenti codici:

CODICE	CONTENUTO
4	se derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co
5	se derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co, che prevedono particolari soglie di esenzione



Gli importi di tali redditi **concorrono** alla determinazione della **soglia di esenzione pari a euro 15.000**, unitamente ai **redditi derivanti da attività sportiva** svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei **rigi da C1 a C3 del Quadro C**.

Al rigo D4, dedicato ai redditi diversi, è introdotta la **colonna 7 "Codice CIN"**: tale colonna deve essere compilata indicando il Codice Identificato Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo solo nel caso in cui nella **colonna 3 "Tipo di reddito"** sia stato indicato il **codice "10"** relativo ai

¹¹ operata dal D.L. 71/2024.

	<p>redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, nonché dalla locazione da parte del comodatario dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito per la medesima durata.</p>
<p>QUADRO E – ONERI E SPESE</p>	<p>Come di consueto, nella Sezione III-A del quadro E vanno indicate le spese sostenute nel 2024, o la rata riferita a spese sostenute negli anni precedenti, per i “bonus edilizi”.</p> <p>Per quanto qui di interesse, per le spese sostenute dal 01.01.2024 tutti i bonus edilizi vanno ripartiti in 10 rate annuali (D.L. 39/2024¹²).</p> <p>Tra le altre novità di rilievo, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel rigo E56 "Pace contributiva o colonnine per ricarica", colonna 4 "Percentuale", è stato aggiunto il codice "3"; ◆ ai fini della compilazione del rigo E57 "Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati", per le spese di arredo sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la relativa detrazione del 50% spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a euro 5.000. Si ricorda che per l'anno 2023 il limite di spesa ammesso era pari a euro 8.000 <p>Anche ai fini della compilazione dei righe da E61 a E62, relativi agli interventi di riqualificazione energetica, le istruzioni recepiscono la percentuale di detrazione del 70% prevista per le spese relative ad interventi superbonus sostenute nell'anno d'imposta 2024.</p>
<p>QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA</p>	<p>Per il quadro G la compilazione del Rigo G8 riguarda coloro che hanno maturato il credito d'imposta a seguito dell'acquisto, nel 2024, della prima casa assoggettata ad IVA.</p>

¹² art. 4-bis, comma 4.

**QUADRO M – REDDITI
SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA
E A IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

Da quest'anno il modello 730/2025 accoglie il **nuovo quadro M**, dove indicare i redditi soggetti a **tassazione separata** ed alcuni redditi soggetti ad **imposta sostitutiva**. In particolare:

SEZIONE	CONTENUTO
I	<p>i redditi soggetti a tassazione separata, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; ◆ plusvalenze e le altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio; ◆ rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito complessivo; ◆ redditi percepiti in qualità di erede o legatario; ◆ emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti; ◆ sezione II-A, in cui devono essere indicati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, tra i quali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva, ✓ i compensi da lezioni private e ripetizioni assoggettati ad imposizione sostitutiva
II-B	nella quale si indicano i redditi per i quali il contribuente titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva ¹³
III-A	dedicata ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto
III-B	dedicata alla rivalutazione del valore dei terreni ¹⁴
III-C	dedicata ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi

¹³ ai sensi dell'art. 24-ter, TUIR.

¹⁴ di cui all'art. 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

<p>QUADRO T – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA</p>	<p>Da quest'anno il modello 730/205 accoglie anche il nuovo quadro T, dove indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate/non qualificate ◆ le plusvalenze su obbligazioni/altri strumenti (art. 67, lett. c-quater e c-quinquies), Tuir) ◆ i dati relativi alle partecipazioni rivalutate.
<p>QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO</p>	<p>Con riferimento al quadro K “Comunicazione dell'amministratore di condominio”, con riferimento alla sezione III “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”, dove va indicato per ciascun fornitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi, ◆ l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare, <p>l'obbligo sussiste anche nel caso in cui la carica di amministratore sia stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di 8 condòmini.</p>